

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1984)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3417)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPAGNOLLI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1966*

Copertura dei disavanzi delle gestioni 1966-1967 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni estinguibili in 35 anni al saggio vigente per

i mutui all'epoca della concessione, da destinare alla copertura del disavanzo delle gestioni 1966 e 1967 delle Amministrazioni stesse risultante dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con le leggi di bilancio.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio successivo al secondo anno dalla data di erogazione delle anticipazioni stesse.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per far fronte ai loro disavanzi di gestione per gli esercizi 1966 e 1967 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di una somma pari, tenuto conto degli interessi relativi al periodo compreso fra la data dell'emissione e quella di decorrenza della prima cedola, al ricavo netto corrispondente alla parte di fabbisogno non coperta dalle eventuali anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 4.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 2 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui

quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 5.

In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

La stessa autorizzazione di cui al precedente comma può essere accordata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 2 e 5 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni, alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico, per la parte di rispettiva competenza, al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

L'articolo 64 della legge 23 aprile 1966, n. 218, è abrogato.